



REGOLAMENTO UE 2025/40 PACKAGING & PACKAGING WASTE REGULATION

DOCUMENTO INFORMATIVO
PER GLI UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI
IN CARTONE ONDULATO

INDICE

- **Introduzione**
- **Obbiettivi**
- **Ambito di applicazione**
- **Soggetti coinvolti**
- **Scadenza 12 agosto**
- **La Dichiarazione di Conformità**
- **La Dichiarazione Tecnica**
- **Il Fabbricante**
- **Scadenze e sanzioni**



I contenuti del presente documento hanno valore puramente illustrativo e informativo.

L'interpretazione e l'applicazione della normativa può variare in relazione al caso specifico e all'evoluzione del quadro legislativo. Associazione Cis non assicura l'accuratezza, la completezza o l'aggiornamento delle informazioni, né la loro idoneità a scopi specifici.

Le informazioni presenti nel documento non costituiscono in nessun caso consulenza professionale, tecnica, legale.

L'uso dei contenuti avviene sotto l'esclusiva responsabilità del fruitore.

Associazione Cis non può essere ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo, anche parziale, delle informazioni contenute nel presente documento.

L'11 febbraio 2025 è entrato in vigore il nuovo Regolamento EU 2025/40 Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR) che andrà ad abrogare progressivamente la precedente Direttiva 94/62 CE che disciplinava la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio a livello comunitario.

Questo Regolamento rappresenta un radicale cambio di paradigma che coinvolgerà l'intera filiera del packaging: produttori e utilizzatori.

Per orientarsi correttamente tra i nuovi obblighi e implementare le necessarie strategie aziendali è fondamentale comprenderne innanzitutto il nuovo linguaggio tecnico-giuridico.

Il Regolamento ridefinisce ruoli e responsabilità introducendo termini normativi specifici che talvolta hanno significati diversi dal gergo commerciale utilizzato comunemente.

Si segnala infine che il Regolamento – destinato ad accompagnare le aziende da qui al 2040 – presenta tuttora diversi punti attuativi in fase di definizione/chiarimento da parte delle istituzioni europee, per i quali non è ancora possibile formulare un quadro interpretativo definitivo.

Il Regolamento introduce nuovi obblighi in materia di:

- **Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (art.5)**
- **Imballaggi riciclabili (art.6)**
- Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (art. 7)
- Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica (art.8)
- Imballaggi compostabili (art. 9)
- **Riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10)**
- Imballaggi riutilizzabili (art. 11)
- **Etichettatura dell'imballaggio (art. 12)**

*In blu sono evidenziate le prescrizioni che interesseranno gli imballaggi in cartone ondulato.

OBBIETTIVI

1

Armonizzazione del quadro normativo europeo in tema di imballaggi e rifiuti da imballaggi.

Il Regolamento, a differenza Direttiva, fissa sia gli obiettivi che i metodi per raggiungerli ed è direttamente applicabile dagli Stati Membri senza necessità di norme di recepimento.

2

Nuovi obiettivi di riciclo e riuso degli imballaggi.

Obiettivi di riduzione dei rifiuti da imballaggio:

- -5 % entro il 2030
- -10 % entro il 2035
- -15% entro il 2040

3

Introduzione di una disciplina europea più efficace per raggiungere gli obiettivi.

Obiettivi di riciclo dei rifiuti da imballaggio entro il 2030:

70 % degli imballaggi totali
85 % per gli imballaggi in carta

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea.

IMBALLAGGI DI VENDITA

Imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un'unità di vendita per l'utilizzatore finale nel punto vendita.

IMBALLAGGI MULTIPLI

Imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento sia venduto così all'utilizzatore finale o che l'imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali a creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

IMBALLAGGI DA TRASPORTO

Imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

Il primo importante cambiamento introdotto dal regolamento è relativamente ai soggetti obbligati e la relativa definizione.

FABBRICANTE

Definizione	Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, fa progettare o fabbricare un imballaggio, fa progettare o fabbricare un prodotto imballato con il proprio nome o marchio indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o prodotti imballati sia presente qualsiasi altro marchio commerciale salvo che si tratti di una micro impresa.
Obblighi e responsabilità	Il fabbricante deve garantire che l'imballaggio sia progettato, fabbricato ed etichettato conformemente alle prescrizioni di sostenibilità previste dal Regolamento, nonché seguire o far eseguire per proprio conto la pertinente procedura di valutazione della conformità. A tal fine, redige la Documentazione Tecnica e la Dichiarazione di Conformità, conservandole per cinque anni dall'immissione sul mercato degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili. Il fabbricante garantisce inoltre che siano predisposte procedure idonee affinché la produzione in serie continui a rispettare il Regolamento e, ove necessario, effettua o fa eseguire una nuova valutazione della conformità. Egli assicura altresì che sull'imballaggio siano apposti un tipo, un lotto, un numero di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora ciò non sia possibile per le dimensioni o la natura dell'imballaggio, che tali informazioni siano riportate in un documento a corredo del prodotto imballato. Il fabbricante indica inoltre sull'imballaggio, oppure tramite un codice QR o altro supporto dati, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici ai quali può essere contattato. L'indirizzo postale deve indicare un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato.

FORNITORE

Definizione	<i>La persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi a un fabbricante.</i>
Obblighi e responsabilità	Fornisce al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessaria per consentirgli di dimostrare la conformità dell'imballaggio al Regolamento.

IMPORTATORE

Definizione	La persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un imballaggio originario di un Paese Terzo.
Obblighi e responsabilità	Assicura la conformità degli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione ai requisiti di progettazione e ha la responsabilità finanziaria della gestione del fine vita dell'imballaggio nello Stato Membro in cui questo diventa un rifiuto (obblighi EPR). L'importatore deve tenere copia della Dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità e assicurare che su richiesta la Documentazione Tecnica possa essere messa a disposizione delle autorità.

DISTRIBUTORE

Definizione	<i>La persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore che mette un imballaggio a disposizione sul mercato.</i>
Obblighi e responsabilità	<i>Esercita la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del Regolamento accertandosi che il fabbricante e il produttore dell'imballaggio/prodotto imballato distribuito abbiano assolto agli obblighi in capo a loro. Il Distributore fornisce all'autorità nazionale che ne ha fatto motivata richiesta tutte le informazioni e la documentazione pertinente a la conformità dell'imballaggio a cui hanno accesso.</i>

PRODUTTORE

Definizione	<i>Un produttore è qualsiasi fabbricante, importatore o distributore stabilito nell'UE che immette imballaggi o prodotti imballati per la prima volta sul mercato di uno Stato membro.</i>
Obblighi e responsabilità	<i>Oltre all'iscrizione al Registro dei Produttori (previsto in ciascun Paese europeo) il produttore deve adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR), attraverso il versamento del contributo ambientale e l'adesione a un sistema EPR. È inoltre possibile nominare un rappresentante designato per gestire tali obblighi. Nel caso in cui il produttore operi anche come fabbricante, dovrà inoltre garantire la conformità dell'imballaggio e quindi redigere la Dichiarazione di Conformità. Per ogni imballaggio può esserci un solo fabbricante all'interno dell'intera Unione Europea mentre ci possono essere più produttori in stati membri diversi.</i>

A decorrere dal 12 agosto 2026 saranno applicabili le prime prescrizioni previste dal PPWR.

In particolare entrerà in operatività la parte riguardante le prescrizioni relative alle sostanze soggette a restrizioni negli imballaggi – art. 5 del Regolamento.

METALLI PESANTI - Tutti gli imballaggi

Per tutti i tipi di imballaggio il contenuto di metalli pesanti - Cadmio (Cd) - Mercurio (Hg) - Cromo VI (Cr+6) - Piombo (Pb) - deve essere inferiore a 100 ppm oppure deve essere supportato da uno specifico risultato analitico.

PFAS - Solo imballaggi destinati al contatto diretto con gli alimenti

Per gli imballaggi destinati al contatto diretto con alimenti, i PFAS non devono superare le seguenti soglie analitiche:

- 25 ppb per qualsiasi PFAS misurato con analisi mirata
- 250 ppb per la somma di PFAS misurati con analisi mirata
- 50 ppm per la somma dei PFAS (inclusi quelli polimerici)

Per gli PFAS non è contemplata la distinzione tra aggiunta intenzionale e non intenzionale.

I limiti di PFAS e metalli pesanti si misurano sull'imballaggio finito inteso come l'unità di imballaggio nel suo complesso, ovvero composto da tutte le sue componenti, siano esse separabili o meno.

Per gli imballaggi con più componenti separabili manualmente i limiti sono riferiti alla concentrazione nei singoli componenti (ognuno deve essere conforme singolarmente), ma la responsabilità legale e la dichiarazione di conformità riguardano l'imballaggio completo inteso come unità funzionale.

Responsabilità del Fabbrikante: spetta legalmente al fabbricante verificare e dichiarare che l'imballaggio finale, così come immesso sul mercato, rispetti i requisiti. Qualora mancassero dati di conformità per uno degli elementi il Fabbrikante è obbligato a commissionare o effettuare dei test.

Gli altri requisiti previsti dal Regolamento (riciclabilità, etichettatura, riduzione ecc) entreranno in operatività nei prossimi anni. Per conoscere nel dettaglio le modalità applicative di questi requisiti sarà necessario aspettare la pubblicazione di futuri atti delegati, atti di esecuzione e standard tecnici europei.

Di conseguenza, allo stato attuale, le informazioni e le attestazioni disponibili ai sensi del Regolamento possono riguardare principalmente gli obblighi già applicabili o sufficientemente definiti appena citati (metalli pesanti e PFAS).

Copyright - Associazione Italiana Scatolieri - All Rights Reserved

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La Dichiarazione di Conformità è un documento che dimostra la conformità alle prescrizioni di sostenibilità previste dal Regolamento UE 2025/40.

Il contenuto della dichiarazione non è statico ma evolve nel tempo.

La Dichiarazione di conformità si riferisce all'intera unità d'imballaggio.

Il Fabbricante è il soggetto responsabile della conformità dell'imballaggio agli obblighi previsti dal Regolamento. La dimostrazione della conformità, pur essendo un obbligo in capo al Fabbricante, richiede la collaborazione di tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di fornitura che dovranno inviare al Fabbricante i dati e le informazioni tecniche necessarie in loro possesso.

Il responsabile della redazione della Dichiarazione di Conformità è il Fabbricante.

La Dichiarazione di Conformità e la Documentazione Tecnica a supporto vanno conservate:

- per 5 anni dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi monouso
- per 10 anni dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi riutilizzabili

Deve essere tradotta nella/e lingua/e richieste dallo stato membro in cui l'imballaggio è immesso o messo a disposizione.

Le Dichiarazioni di Conformità ha la struttura dell'Allegato VIII del PPWR e contengono gli elementi specificati nel modulo di cui all'Allegato VII.

ALLEGATO VIII

Dichiarazione di conformità UE n. (*)...

1. N. ... (identificazione univoca dell'imballaggio);
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato;
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio;
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: ... (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, indirizzo, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il/i certificato/i: ... (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni aggiuntive:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La Dichiarazione di Conformità deve essere rilasciata per ciascuna **“tipologia”** di imballaggio e tra gli elementi fondamentali è prevista l'identificazione univoca della dichiarazione e dell'imballaggio cui essa si riferisce mediante l'indicazione di un tipo, lotto, numero di serie o altro elemento identificativo apposto sull'imballaggio stesso.

Non è necessario predisporre una Dichiarazione di Conformità distinta per ogni singolo codice articolo: è possibile redigere un'unica dichiarazione per famiglie di prodotti purché questi condividano le stesse caratteristiche rilevanti ai fini della conformità ai requisiti del Regolamento. Qualora invece le differenze tra i prodotti comportino valutazioni tecniche o risultati di conformità differenti, sarà necessario predisporre Dichiarazioni di Conformità e Documentazioni Tecniche separate.

Si può utilizzare la stessa Dichiarazione di Conformità e la stessa Documentazione Tecnica per più lotti di riordino purché appartengano allo stesso tipo di imballaggio invariato e non siano cambiate le norme di riferimento. Tuttavia, il Fabbricante deve costantemente monitorare la produzione e i materiali dei fornitori per assicurarsi che la dichiarazione firmata inizialmente sia ancora veritiera per ogni nuova fornitura immessa sul mercato.

Nel caso di imballaggi con più componenti la dichiarazione di conformità deve essere redatta per l'intera unità di imballaggio.

La Documentazione Tecnica rappresenta l'insieme delle evidenze a supporto della veridicità delle affermazioni contenute nella Dichiarazione di Conformità.

Deve essere redatta dal Fabbricante che deve acquisire dai propri fornitori tutte le informazioni necessarie alla stesura integrandole alle informazioni in suo possesso.

La Documentazione Tecnica ha la struttura di cui all'Allegato VII.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.

Essa precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale degli imballaggi e dell'uso cui sono destinati;
- b) progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
- c) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni di cui alla lettera b) e degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;
- d) un elenco che riporta:
 - i) le norme armonizzate di cui all'articolo 36, applicate in tutto o in parte;
 - ii) le specifiche comuni di cui all'articolo 37, applicate in tutto o in parte;
 - iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
 - iv) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni applicate solo in parte, un'indicazione delle parti che sono state applicate;
 - v) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1;
- e) una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11; nonché
- f) le relazioni sulle prove.

L'individuazione del ruolo ricoperto dalla vostra azienda è fondamentale perché determina:

- chi deve predisporre la Dichiarazione di Conformità;
- quali informazioni devono essere richieste
- quali informazioni devono essere trasmesse/fornite

La prima valutazione da fare in questo senso è verificare se la vostra azienda rientra nella definizione di “microimpresa” ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea:

Una azienda per essere considerata microimpresa deve soddisfare contestualmente entrambe le seguenti condizioni:

1. *Occupi meno di 10 dipendenti;*
2. *Realizza un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro oppure presenta un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro*

Nel caso la vostra azienda rientri in questa definizione dovrà segnalarlo all'azienda da cui acquista gli imballaggi perché sarà quest'ultima a ricoprire il ruolo di Fabbricante e ad adempiere ai relativi obblighi.

La microimpresa dovrà fornire tutte le informazioni tecniche rilevanti relative a eventuali modifiche apportate all'imballaggio che ne modificano le caratteristiche tecniche (es. applicazioni di rivestimenti, colle, etc..) al Fabbricante così che possa adempiere ai propri obblighi.

A titolo esplicativo e non esaustivo, forniremo alcuni esempi di informazioni da inviare:

- Destinazione d'uso dell'imballaggio, specialmente se trattasi di imballaggio destinato a contatto diretto con alimenti;
- Eventuale presenza di ulteriori componenti/materiali aggiunti successivamente all'imballaggio rispetto a come fornito;
- Eventuali trattamenti, accoppiamenti, rivestimenti, etichette o componenti aggiunti successivamente all'imballaggio rispetto a come fornito;
- Altre informazioni non elencate precedentemente che possano incidere sulla modifica della composizione dell'imballaggio rispetto a come fornito.

Nel caso la vostra azienda non rientri nella definizione di microimpresa risulterà Fabbricante nei seguenti casi:

1 - Nel caso in cui acquisti/faccia fabbricare imballaggi con il proprio nome o marchio, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale.

Il Fabbricante è il soggetto che definisce o approva le caratteristiche dell'imballaggio, ne determina la conformità ai requisiti applicabili e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio.

Il semplice svolgimento della produzione fisica dell'imballaggio non determina automaticamente il ruolo di Fabbricante.

2 - Nel caso in cui acquisti/faccia fabbricare un imballaggio neutro (senza nome o marchio) se è il soggetto che effettua l'ordine e decide in merito alle specifiche tecniche e di progettazione dell'imballaggio in questione.

Nel caso in cui l'azienda da cui acquistate gli imballaggi vi fornisca un supporto tecnico o attività di consulenza nella progettazione dell'imballaggio, la decisione finale sulle caratteristiche, sulla configurazione e sull'utilizzo dell'imballaggio e dunque il "potere decisionale" resta in capo alla vostra azienda che rimane quindi il Fabbricante.

I Marchi quali FSC, PEFC, Resy o Comieco, pur costituendo "trademarks" ai sensi del diritto UE, hanno funzione certificativa, consortile o informativa. La loro apposizione sull'imballaggio non è quindi, di per sé, sufficiente a determinare il ruolo di fabbricante ai sensi del regolamento.

3 - Nel caso in cui acquisti un imballaggio neutro per cui non definisce le specifiche tecniche e di progettazione ma a cui successivamente apporta modifiche tali da comprometterne la conformità (es. taglio, marcatura con inchiostri, accoppiamento con altri materiali, aggiunta di altre componenti, ecc.)

Se la vostra azienda deve essere rientrare nel ruolo di Fabbricante dovrà redigere la Documentazione Tecnica di cui all'allegato VII e la Dichiarazione di Conformità secondo quanto previsto all'allegato VIII.

Cosa deve chiedere il Fabbricante al proprio Fornitore di imballaggi?

- Scheda prodotto dell'imballaggio;
- Informazioni relative a PFAS (SOLO nel caso di imballaggi destinati al contatto diretto con gli alimenti);
- Dichiarazioni relative ai limiti previsti per il contenuto di metalli pesanti;
- Altra documentazione tecnica utile ai fini della predisposizione della Vostra dichiarazione di conformità.

La vostra azienda **NON** risulterà il soggetto Fabbricante nei seguenti casi:

1 - Nel caso in cui acquisti un imballaggio neutro o con marchio dell'azienda che produce l'imballaggio, per cui non definisce le specifiche di progettazione e a cui successivamente non apporta modifiche tali da comprometterne la conformità (es. taglio, marcatura con inchiostri, accoppiamento con altri materiali, aggiunta di altre componenti, ecc.)

2 - Se rientra nella definizione di microimpresa.

In questi casi l'azienda produttrice dell'imballo si configurerà come Fabbricante e sarà quindi il soggetto obbligato ad eseguire le procedure di valutazione della conformità e redigere la Documentazione Tecnica e la Dichiarazione di Conformità.

L'imballaggio è fabbricato su mie specifiche tecniche e/o brandizzato con il mio logo?

o

Acquisto un imballaggio neutro, senza deciderne le specifiche tecniche e di progettazione, a cui apporto modifiche tali da comprometterne la conformità? (es: marchiatura con adesivi, taglio, marchiatura con inchiostri ecc)

SI

NO

**SONO IL
FABBRICANTE**

**Acquisto un imballaggio
"generico", per cui non
definisco le specifiche
tecniche, con o senza il
marchio dell'azienda
produttrice dell'imballo?**

**Sono una
microimpresa?
(<10 dipendenti e
≤ 2 mln € di
fatturato/bilancio)**

**NON SONO IL
FABBRICANTE**

A partire dal 12 agosto 2026 tutti gli imballaggi immessi al consumo dovranno essere conformi a quanto previsto da Regolamento.

La merce che si trova nei magazzini se è già stata oggetto di una prima transazione commerciale (o offerta di trasferimento di proprietà/possesso) prima del 12 agosto 2026, può continuare a essere messa a disposizione e non deve essere ritirata.

Non esiste, dopo il 12 agosto, un periodo transitorio per l'adeguamento.

Il Regolamento non stabilisce sanzioni per la violazione degli obblighi in esso previsti; sarà compito dei singoli Stati membri. L'Art. 68 del regolamento stabilisce che entro febbraio del 2027 i singoli Stati dovranno stabilire norme relative alle sanzioni e adottare tutte le misure per assicurarne e vigilare sull'applicazione.

In caso di non conformità alle disposizioni del Regolamento lo Stato Membro potrà:

- Chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità;
- Se permane la non conformità vieta l'immissione dell'imballaggio sul mercato o ne garantisce il ritiro dallo stesso;
- Se permane la non conformità applica le sanzioni previste dai singoli Stati Membri attraverso l'adozione di apposite norme da emanare entro il 12 febbraio 2027. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
SCATOLIFICI

www.associazioneais.it